



**DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA
PROGRAMMAZIONE SOCIALE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e successive modifiche, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e successive modifiche, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, e successive modifiche, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) n. 559/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTO il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", e in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, a cui sono

trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Marano;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C (2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019 e da ultimo con Decisione C (2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il PO I FEAD, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2019)9423 del 19 dicembre 2019, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali", e in particolare l'art. 8, che individua tra i compiti della Divisione III "Autorità di gestione programmi operativi in materia di FSE e FEAD. Coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica." della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale la funzione di Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD per la programmazione 2014-2020;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

CONSIDERATO che il citato PON Inclusione prevede negli Assi 1 e 2 (linea di azione 9.5.9) di sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora e che le risorse siano assegnate tramite avvisi "non competitivi", definiti dall'Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni regionali, per la selezione di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti, ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

CONSIDERATO che il citato PO I FEAD prevede, nella Misura 4, la realizzazione di interventi a bassa soglia per rispondere ai bisogni materiali immediati delle persone senza dimora attraverso la distribuzione di beni di prima necessità, nonché di altri beni materiali all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento finalizzati all'autonomia, sulla base di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti Territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016, con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali l'Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di progetti da finanziare, a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione Assi 1 e 2, azione 9.5.9 per un ammontare pari a € 25.000.000, e a valere sul Programma operativo I FEAD (Misura 4) per un medesimo importo di € 25.000.000, per un finanziamento complessivo pari a € 50.000.000,00;

VISTO l'Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali per la promozione e la diffusione delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia;

VISTE le Convenzioni di Sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella realizzazione delle proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, da finanziare a valere sul PON Inclusione e sul PO I FEAD - Programmazione 2014-2020 - stipulate, alla data del presente Decreto, tra il Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ed i Rappresentanti legali degli Enti Beneficiari;

VISTI i Decreti Direttoriali, registrati dagli organi di controllo, con i quali sono state approvate le Convenzioni di Sovvenzione di cui al punto precedente;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 167 del 03 maggio 2019, con cui è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.5 dell'Avviso 4/2016, in ragione della complessità e della innovatività delle operazioni e del conseguente protrarsi della fase di avvio delle stesse;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i provvedimenti approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, e in particolare il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, il Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, il DPCM 26 aprile 2020, il Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, il DPCM 18 maggio 2020, il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;

CONSIDERATA la situazione di grave difficoltà, generata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, in cui i Beneficiari sono chiamati ad attuare i progetti ammessi al finanziamento dell'Avviso 4/2016, e la conseguente necessità di assicurare loro una maggiore flessibilità di intervento;

RITENUTO di concedere ai Beneficiari un'ulteriore proroga per la conclusione delle attività progettuali sostenute dall'Avviso 4/2016;

TANTO PREMESSO

DECRETA

ARTICOLO 1

Si dispone la proroga al 30 giugno 2021 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.5 dell'Avviso 4/2016 e successivamente modificato dal Decreto Direttoriale n. 167 del 03 maggio 2019. L'Autorità di Gestione autorizzerà la richiesta di proroga dei Beneficiari che hanno assunto, o assumeranno entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni giuridicamente vincolanti tali da determinare un impegno di risorse che esaurisce l'intero stanziamento attribuito a ciascun progetto.

Le spese relative alle attività concluse entro il 30 giugno 2021 dovranno essere pagate e quietanzate entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tale data.

Roma, 03 giugno 2020

Il Direttore Generale

Angelo Marano

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"